**N. 58 del 28/11/2024**

# COMUNE DI GABICCE MARE

***Provincia di Pesaro e Urbino***

*****

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

**Oggetto:CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.**

L'anno duemilaventiquattro il mese di Novembre il giorno ventotto alle ore 20:30 si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in Prima Convocazione, sessione ordinaria, con la presenza dei Sigg:

| Nominativo | | Nominativo | |
|---|---|---|---|
| GIROLOMONI MARILA | P | CAVACCINI ANGELA | P |
| SANCHIONI MATTEO | P | CALCAGNINI FILIPPO | P |
| REGGIANI ROBERTO | P | BENCIVENGA MICHELE | P |
| BIAGIONI ROSSANA | P | BALDASSARRI MATTEO | P |
| FABBRI ROBERTA | P | MELCHIORRI MONICA | P |
| ARDUINI MARTINA | P | TERENZI LUCA | P |
| VERCESI ALESSANDRO | P | | |

(P=Presente; A=Assente)

**Presenti N. 143**

Assume la presidenza il Sig. Alessandro Vercesi, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

**Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.**

**Premesso** che con il D. Lgs. n.23 del 14/03/2011 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L.n.214 del22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;

**Atteso** che la Legge 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783 dell'art.1, ha ridefinito una nuova disciplina dell'imposta abrogando contestualmente la normativa precedente, disponendo, tra l'altro, l'unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI);

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art.1, commi 161-169, della L. n.296/2006,direttamente richiamate dalla Legge n.160/2019;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art.1, comma 740, della Legge n.160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art.1 della Legge n.160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Richiamato**, altresì, l'art.52 del D. Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 777, della Legge n.160/2019;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Tenuto conto che** in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M;

**Rilevato inoltre che**, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma

1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

**Considerato** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**Richiamato** l'art. 6-ter del Decreto Legge n.132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025*";

**Considerato**, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

**Atteso che**, ai sensi del comma 767, dell'art.1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato che** la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stessoanno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamentivigenti nell'anno precedente.

**Visti:**

a) l'art. 151 e 174 del D.Lgs. n.267/2000, i quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art.172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

c) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

*entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 2020, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 11 del 20 aprile 2023, circa la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU);

**Richiamata** la delibera consiliare n. 48 del 14/12/2023 con la quale sono state confermate le aliquote IMU anno2024 già approvate con deliberazione di Consiglio n. 33 del 30.07.2020;

**Ritenuto**, pertanto, riconfermare anche per l'anno 2025 le aliquote IMU approvate per l'anno 2024, secondo la seguente declinazione, come riportate nell'All. A):

| | |
|---|---|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,6% |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,1% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) | 1,06% |
| Terreni agricoli | 1,06% |
| Aree fabbricabili | 1,06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,06% |

**Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**
Nessuna esenzione presente.

**Accertata** la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 4^ Settore, ai sensi dell'art. 49,comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del 4^ Settore, aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**PROPONE**

1. Di **approvare** le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;

2. Di **confermare e approvare** per l'anno 2025 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvate per l'anno 2024 come segue, nonché come riportate nell'**All. A):**

| | |
|---|---|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,6% |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,1% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) | 1,06% |
| Terreni agricoli | 1,06% |
| Aree fabbricabili | 1,06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,06% |

**Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**
Nessuna esenzione presente.

3. di **dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

4. di **dare atto che,** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazionesarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**********

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Dl.gs 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Vice Sindaco e l'intervento della Consigliera Monica Melchiorri;

CON VOTO UNANIME DI n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[x] Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata votazione, CON VOTO UNANIME DI n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18708/2000 n. 267.

Del Che si è redatto il presente verbale cosi sottoscritto:

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO GENERALE |
| --- | --- |
| Alessandro Vercesi | Ricci Sandro |